# REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/87 DELLA COMMISSIONE

**del 28 settembre 1987**

**che fissa le restituzioni applicabili per il mese di ottobre 1987 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (5), prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie ;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni ;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidetti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio (6) ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (7), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1906/87 (8), hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali ; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio (9) ;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di ottobre 1987 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.
(5) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(8) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
(9) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di ottobre 1987 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

*(ECU/t)*

| Numero della tariffa doganale comune | Ammontare della restituzioni |
|---|---|
| 10.01 B I | 113,00 |
| 10.01 B II | 155,48 |
| 10.02 | 25,00 |
| 10.03 | 110,00 |
| 10.04 | 95,00 |
| 10.05 B | 110,00 |
| 10.06 B I b) 1 | 237,72 |
| 10.06 B I b) 2 | 237,72 |
| 10.06 B II a) 1 | — |
| 10.06 B II a) 2 | — |
| 10.06 B II b) 1 | 297,15 |
| 10.06 B II b) 2 | 297,15 |
| 10.07 C II | 110,00 |
| 11.01 A | 139,00 |
| 11.01 C | 172,83 |
| 11.01 E I | 168,40 |
| 11.01 F | — |
| 11.02 A I a) | 241,00 |
| 11.02 A I b) | 156,00 |
| 11.02 A V a) 2 | 216,52 |
| 11.02 A VI | — |
| 11.02 C III | 230,44 |
| 11.02 E I b) 2 | 236,78 |